COMUNE DI TICENGO

P r o v i n c i a d i C r e m o n a

DELIBERAZIONE N.23

Adunanza del 29/07/2026
Codice ente: 10807 7 Ticengo
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025.

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRES	V	NOMINATIVO	FUNZIONE	PRES	V
BROGNOLI DANIELA	SINDACO	Presente		**BIANCHESSI CORRADO**	CONSIGLIERE	Assente	
AGAROSSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente		**BOLZONI FABIO**	CONSIGLIERE	Presente	
BOLIS BENEDETTA	CONSIGLIERE	Presente		**GORLANI MATTEO**	CONSIGLIERE	Assente	
CAFFI GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente	**X**	**MOSCONI STEFANO**	CONSIGLIERE	Assente	
VITARI RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente	**X**	**BONETTI SONIA**	CONSIGLIERE	Assente	
DELLA NOCE DANIEL	CONSIGLIERE	Presente	**X**				

PRESENTI	**7**
ASSENTI	**4**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **PAGANI DOTT.SSA SONIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **BROGNOLI DANIELA** SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette da ARERA il compito di approvare il PEF dopo che l'ETC territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO CHE:

- nel territorio in cui opera il Comune di Ticengo non è presente e operante l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) previsto da specifica normativa nazionale, e che quindi, il Comune di Ticengo ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.);
- con propria deliberazione n. 17 del 06.04.2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio I per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Ticengo e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- con propria deliberazione n. 16 del 23.07.2021, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato da ultimo con propria deliberazione n. 4 del 18.04.2025;

VISTI gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019 di ARERA con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- l'atto n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";

- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/R/rif”, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l’aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata “Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;
- l’art. 7.3 della Delibera sopra citata è previsto che il piano economico finanziario 2026-2029, è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall’Autorità;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge n. 147/2013:

- - al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- - al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- - al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”;

VISTI INOLTRE:

- - l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- - l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- - l’art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

- - l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

DATO ATTO che la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Ticengo e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade Aprica S.p.A. come da documentazione trasmessa in data 17.06.2026 prot. n. 1446, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

VISTO dunque il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario (salvo i casi in cui è possibile far ricorso alla facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre un PEF unitario, ai sensi di quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3), in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3, di cui all'allegato A) al presente atto;
- lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025, di cui all'allegato B) al presente atto;
- lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2025, di cui all'allegato C) al presente atto;

RILEVATO CHE:

- in considerazione dei costi effettivi e di quelli previsionali, il Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale espone le seguenti risultanze:
 - per l'anno 2026 € 44.512,00 con limite della crescita al 1,80%;
 - per l'anno 2027 € 46.177,00 con limite della crescita al 1,80%;
 - per l'anno 2028 € 46.150,00 con limite della crescita al 1,80%;
 - per l'anno 2029 € 46.149,00 con limite della crescita al 1,80%;
- a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il Piano Economico Finanziario (PEF) sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente;

CONSIDERATO infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente Piano Economico Finanziario (PEF) non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione;

EFFETTUATA, con esito positivo, la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del PEF stesso, posta in essere dal consulente Dott. Danilo Zendra, sottoscritta in data 08.07.2026, di cui all' **allegato D)** al presente atto;

RILEVATO infine che l'approvazione del presente Piano Economico Finanziario (PEF) rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con n. 7 voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto:

DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il 2026-2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-3, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che con successivo e separato provvedimento si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel Piano Economico Finanziario (PEF);

3) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), copia della presente deliberazione e dei relativi allegati redatti secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità (il tool di calcolo comprensivo dello schema di Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico), ai fini della successiva approvazione definitiva;

4) di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

5) di provvedere a pubblicare la presente deliberazione sul portale "Trasparenza Servizio Rifiuti", consultabile dalla home page del sito istituzionale dell'Ente.

Inoltre, in considerazione dell'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 29/07/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Brognoli Daniela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE.

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 e dell'art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 29/07/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Brognoli Daniela

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
F.to (Brognoli Daniela)	**F.to (Pagani Dott.Ssa Sonia)**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009 n.69) il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to (Pagani Dott.Ssa Sonia)

Ticengo, lì

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134 u.c. D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale
F.to Pagani Dott.Ssa Sonia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Pagani Dott.Ssa Sonia

Ticengo, 30/07/2026